

# CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 - 42121 Reggio Emilia



## **REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI**

(Delibere del Commissario Straordinario n. 189/2017 di data 26 aprile 2017, n. 275/2017 di data 21 giugno 2017 e n. 404/2017 del 28 settembre 2017)

## Sommario

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
Art. 1 – Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 – Definizioni e Funzioni.....	3
PARTE SECONDA – ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO .....	4
Art. 3 – Formazione dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto .....	4
Art. 4 – Determinazioni per la formazione dell’Elenco Provvisorio e Definitivo degli aventi diritto al Voto – Gradualità – Beneficio di Base – Irrigazione Spese Variabili .....	5
Art. 5 – Pubblicazione dell’Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto.....	6
Art. 6 – Formazione dell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto.....	6
PARTE TERZA – DELEGHE, NOMINE ED ALTRI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE .....	7
Art. 7 - Deleghe.....	7
Art. 8 – Nomine .....	7
Art. 9 – Altri titoli di legittimazione .....	8
Art. 10– Norme speciali in caso di decessi e fallimenti dopo la data di indizione delle elezioni nonché in caso di malattia certificata .....	8
PARTE QUARTA – OPERAZIONI AI SEGGI.....	9
Art. 11 – Tipologie di Seggi .....	9
Art. 12 - Insediamento del seggio – Conteggio e vidimazione delle schede .....	9
Art. 13 – Operazioni di voto – Personale consortile.....	9
Art. 14 - Identificazione dei votanti ed operazioni di voto.....	10
Art. 15 – Chiusura giornaliera del seggio.....	10
Art. 16 – Scrutinio – Verbalizzazione – Trasmissione del materiale.....	11
PARTE QUINTA – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI .....	12
Art. 17 – Risultato degli scrutini .....	12
Art. 18 – Presa visione dei verbali e degli atti da parte del Comitato Amministrativo e Proclamazione degli eletti.....	12

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

- 1) Il presente Regolamento ha la funzione di disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in conformità e in attuazione alle disposizioni di legge e statutarie:
  - Artt. 16 e 17 della L.R. 42/84;
  - Art. 2 del D.p.r. n. 947/1962;
  - Artt. da 8 a 21 compresi del vigente Statuto Consorziale.
- 2) Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle sopra indicate norme di legge e di Statuto.

### **Art. 2 – Definizioni e Funzioni**

- 1) Nel presente Regolamento i seguenti termini verranno indicati con il significato di seguito indicato:
  - 1.1. Statuto: il documento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1383/2010 di data 20 settembre 2010 ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 42/1984, recante, in base alla suddetta normativa di legge, le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità e la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
  - 1.2. Assemblea dei consorziati: il procedimento disciplinato dagli Articoli da 8 a 21, compresi, dello Statuto per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.3. Consiglio di Amministrazione: l'Organo Amministrativo a cui compete, tra le altre cose: (a) l'indizione dell'Assemblea Elettorale e l'emanazione di tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dallo statuto, ivi comprese le modalità di esercizio delle deleghe ai sensi dell'Art. 24, comma 2, lettera b) dello Statuto; (b) la determinazione delle modalità di ammissione al voto e degli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all'articolo 8 dello Statuto, ai sensi dell'Art. 9, comma 3, dello Statuto consortile;
  - 1.4. Comitato Amministrativo: l'Organo Amministrativo a cui compete, tra le altre cose, (a) l'approvazione dell'Elenco Provvisorio e Definitivo degli Aventi diritto al voto ai sensi degli Artt. 11 e 12 dello Statuto; (b) le determinazioni in ordine alla costituzione dei seggi elettorali ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto; (c) la nomina del soggetto delegato a ricevere le liste dei candidati ai

sensi dell'Art. 16 comma 5 dello Statuto; (d) le determinazioni in merito all'accettazione delle liste dei candidati ai sensi dell'Art. 16 comma 7 dello Statuto; (e) la nomina del delegato del Presidente per le operazioni di cui all'Art. 18 comma 4 dello Statuto; (f) le determinazioni in merito ai reclami eventualmente presentati ai sensi dell'Art. 21 comma 1, dello Statuto; (g) la presa visione dei verbali delle operazioni elettorali e degli atti ai sensi dell'Art. 21, comma 2, dello Statuto; (h) l'accertamento dei risultati delle votazioni ai sensi dell'Art. 28, comma 1, lettera c) dello Statuto; (i) la proclamazione degli eletti ai sensi degli Artt. 21 comma 2 e 28, comma 1, lettera c) dello Statuto;

1.5. Presidente: il legale rappresentante del Consorzio a cui compete la convocazione dell'Assemblea Elettorale (Art. 13 comma 1 dello Statuto), l'eventuale nomina del soggetto delegato a ricevere le liste dei candidati ai sensi dell'Art. 16 comma 5 dello Statuto e le dichiarazioni a rettifica di cui all'Art. 18, comma 4, dello Statuto;

1.6. Componenti di Seggio: Presidente e due Scrutatori nominati dal Comitato Amministrativo, che presiedono le operazioni di voto di cui all'Art. 18 dello Statuto e che eseguono lo scrutinio di cui all'Art. 19 dello Statuto.

## **PARTE SECONDA – ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO**

### **Art. 3 – Formazione dell'Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto**

- 1) L'elenco degli aventi diritto al voto è il documento, predisposto in conformità a quanto previsto dagli Artt. 11 e 12 dello Statuto, finalizzato ad individuare la platea delle persone fisiche ammesse al voto sulla base dell'ultimo ruolo di riscossione, ai sensi dell'Art. 10, comma 5, dello Statuto. Si tratta di un documento a formazione progressiva che viene formato al termine di un procedimento amministrativo che ha inizio con l'approvazione dell'Elenco Provvisorio e si conclude con l'approvazione dell'Elenco Definitivo.
- 2) L'Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto deve contenere tutti i dati indicati all'Art. 11 comma 5 dello Statuto consortile e comprendere tutti i consorziati iscritti nell'ultimo ruolo di riscossione. Non vengono iscritti in tale elenco:
  2. 1. Coloro che risultano non in regola con l'obbligo del pagamento dei contributi negli 5 anni che precedono l'assemblea. Per tali si intendono anche coloro a cui è stata concessa la rateizzazione del pagamento qualora in ritardo con il pagamento anche di una sola rata;
  2. 2. I deceduti alla data della delibera di indizione delle elezioni;
  2. 3. I falliti alla data della delibera di indizione delle elezioni;
  2. 4. I minorenni alla data in cui si terranno le elezioni;

2. 5. Le persone giuridiche e gli altri soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) per le quali non risultano con certezza le generalità di coloro che possono esercitare il voto. Fanno eccezione Comuni, Province, Regioni, CCIAA, Aziende Sanitarie, Università e Diocesi per i quali è notoria la figura del legale rappresentante;
  2. 6. Gli affittuari che, per obbligo derivante dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che non abbiano già depositato la delega al pagamento dei contributi agli atti del Consorzio;
  2. 7. Coloro che sarebbero stati tenuti al pagamento del contributo di bonifica nell'anno di riferimento ma non sono stati iscritti a ruolo per causa a loro non imputabile.
- 3) I soggetti sopra indicati ai punti 2.1 e 2.7, ed i rappresentanti dei soggetti sopra indicati nei restanti punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che intendono chiedere di essere ammessi all'Elenco Definitivo degli aventi diritto al voto devono presentare apposita istanza, con le modalità indicate nel successivo comma 4, entro i termini perentori di seguito indicati:
3. 1. Entro 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio dovranno pervenire presso la sede del Consorzio i titoli di legittimazione riguardanti i successori dei deceduti, i rappresentanti legali dei falliti, dei minorenni o degli interdetti, i legali rappresentati delle persone giuridiche, gli affittuari e coloro che non sono stati iscritti a ruolo per causa a loro non imputabile (Art. 8, comma 9 dello Statuto);
  3. 2. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio dovrà pervenire presso la sede del Consorzio copia della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva (bollettino postale, ordine di bonifico, ecc.) relativamente agli insolventi (Art. 8, comma 3 dello Statuto).
4. Le istanze dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento di identità personale del richiedente in corso di validità e devono indicare l'indirizzo di posta elettronica o un numero di fax dei sottoscrittori affinché possa essere comunicato loro l'avvenuta accettazione o il rigetto dell'istanza. In caso contrario la comunicazione avverrà per posta ordinaria presso l'indirizzo dell'istante presso il quale è stato inviato l'ultimo avviso di pagamento.

#### Art. 4 – Determinazioni per la formazione dell'Elenco Provvisorio e Definitivo degli aventi diritto al Voto – Gradualità – Beneficio di Base – Irrigazione Spese Variabili

Nella determinazione dell'importo da attribuire a ciascuna ditta ai fini dell'attribuzione della sezione i maggiori o minori importi dovuti alla gradualità e il contributo del beneficio di base verranno attribuiti alle singole ditte in proporzione ai contributi pagati.

L'importo dei contributi di irrigazione spese variabili verrà attribuito in primo luogo alla ditta costituita esclusivamente dal titolare del contributo di irrigazione spese variabili. Qualora non presente sarà attribuita

alla ditta che esprime l'importo maggiore proprietaria di almeno un terreno, se presente. Qualora non ci fossero ditte in cui il titolare del contributo sia proprietario anche solo per quote, verrà creata una ditta apposita.

#### Art. 5 – Pubblicazione dell'Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto

Il Comitato Amministrativo, con la deliberazione di approvazione dell'Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto prevista dall'Art. 11, comma 2, dello Statuto, ha facoltà di disporre che la pubblicazione si protragga per un periodo superiore a 30 giorni, allo scopo di favorire coloro che intendono presentare reclami e rettifiche, ovvero che intendono presentare una delega, ovvero intendono regolarizzare la propria posizione contributiva o per un qualsiasi altro motivo intendono chiedere di votare.

In ogni caso l'approvazione dell'Elenco Definitivo degli aventi diritto al voto dovrà avvenire almeno 30 giorni prima della data di inizio delle elezioni.

#### Art. 6 – Formazione dell'Elenco definitivo degli aventi diritto al voto

- 1) I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto dovranno essere inviate mediante raccomandata a.r., o a mano, ovvero via PEC, presso la sede consortile di Corso Garibaldi n. 42 a Reggio Emilia, entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto (Art. 12 comma 1 dello Statuto), corredati dalla fotocopia di un documento di identità personale del richiedente in corso di validità.
- 2) Tutte le domande di rettifica ed i reclami devono indicare l'indirizzo di posta elettronica o un numero di fax dei sottoscrittori affinché possa essere comunicato loro l'avvenuta accettazione o il rigetto dell'istanza. In caso contrario la comunicazione avverrà per posta ordinaria presso l'indirizzo dell'istante presso il quale è stato inviato l'ultimo avviso di pagamento. Le domande di rettifica e i reclami devono essere inoltre corredati da copia di un documento di identità personale degli istanti in corso di validità.
- 3) Il Comitato Amministrativo, assunte le necessarie determinazioni in merito ai reclami e alle rettifiche sopra indicati, nonché in merito alle istanze indicate all'Art. 2, approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto che terrà conto anche delle deleghe e delle nomine che verranno ammesse a termini degli Articoli successivi nonché degli altri titoli di legittimazione pervenuti a termine dell'Art. 9 del presente Regolamento.

## **PARTE TERZA – DELEGHE, NOMINE ED ALTRI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE**

### Art. 7 - Deleghe

- 1) Le deleghe, ivi comprese quelle conferite da persone giuridiche, potranno essere conferite per non più di un voto e dovranno rispettare le seguenti condizioni:
  - 1.1) Debbono essere conferite ad un consorziato (anche persona giuridica nella persona del legale rappresentante) iscritto nella medesima sezione elettorale (Art. 8 comma 10 dello Statuto consortile);
  - 1.2) Debbono essere conferite ad un soggetto a cui non è stata conferita nessuna altra delega (Art. 9, comma 1, dello Statuto consortile);
  - 1.3) Debbono essere conferite ad un soggetto che non sia componente degli organi consortili, vale a dire del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Amministrativo o del Collegio dei Revisori dei conti (Art. 9 comma 2 dello Statuto consortile);
  - 1.4) Debbono essere conferite ad un soggetto che non sia dipendente consortile (Art. 9 comma 2 dello Statuto consortile);
  - 1.5) La sottoscrizione del delegante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario del Comune di residenza del delegante o da un funzionario del suddetto Comune all'uopo autorizzato dal Sindaco, ovvero da uno o più dipendenti consortili appositamente delegati dal Presidente;
  - 1.6) La condizione di cui al precedente punto 1.1. non vale per le deleghe rilasciate dai legali rappresentanti delle persone giuridiche (Art. 8, comma 7 dello Statuto).
- 2) Le deleghe debbono pervenire entro e non oltre i 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto (Art. 9 comma 3 dello Statuto) presso la sede consortile di Corso Garibaldi n. 42 a Reggio Emilia, anche via fax o per posta elettronica certificata. Le deleghe devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica o da un numero di fax del delegato affinché possa essere comunicato loro per le vie brevi l'avvenuta accettazione o il rigetto dell'istanza. In caso contrario la comunicazione avverrà per posta ordinaria presso l'indirizzo del delegante e del delegato, presso il quale è stato inviato l'ultimo avviso di pagamento.

### Art. 8 – Nomine

- 1) La nomina dei rappresentati delle comunioni, diversi dal primo intestatario, ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, dovrà essere conferita da tanti comproprietari, ivi compreso il delegato, che rappresentino la maggioranza della comunione calcolata secondo il numero delle quote, comprendendo nella maggioranza la quota del delegato. La nomina dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di identità personale dei sottoscrittori in corso di validità.

- 2) Le nomine debbono pervenire entro e non oltre i 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto presso la sede consortile di Corso Garibaldi n. 42 a Reggio Emilia, ovvero via fax o per posta elettronica certificata. Le nomine devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica o da un numero di fax del nominato affinché possa essere comunicato tempestivamente l'avvenuta accettazione o rigetto. In caso contrario la comunicazione avverrà per posta ordinaria presso l'indirizzo del nominante, presso il quale è stato inviato l'ultimo avviso di pagamento.

#### Art. 9 – Altri titoli di legittimazione

- 1) Costituiscono validi titoli di legittimazione dei legali rappresentanti delle persone giuridiche:
  - 1.1) Copia della visura camerale in corso di validità;
  - 1.2) Copia della deliberazione di nomina o di altro provvedimento equipollente (decreto, ordinanza, atto costitutivo, ecc.).
- 2) Costituiscono validi titoli di legittimazione degli eredi la copia della dichiarazione di successione ovvero una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risultino gli estremi degli eredi. Qualora gli eredi fossero più di uno dovrà essere nominato un rappresentante della comunione nei termini e con le modalità dell'Art. 8.
- 3) Costituiscono validi titoli di legittimazione dei minori la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta secondo le modalità di cui agli Artt. 21 e 38 del DPR n. 442/2000, riguardante lo status di genitore nonché, negli altri casi, copia dell'atto di nomina a tutore.
- 4) Costituisce valido titolo di legittimazione di interdetti, inabilitati o soggetti a amministrazione di sostegno la copia dell'atto di nomina.
- 5) Costituisce valido titolo di legittimazione dei falliti la copia del provvedimento di nomina a curatore fallimentare;
- 6) Costituiscono validi titoli di legittimazione per i parroci copia dell'atto di nomina e apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Vescovo.

#### Art. 10– Norme speciali in caso di decessi e fallimenti dopo la data di indizione delle elezioni nonché in caso di malattia certificata

- 1) Gli eredi di coloro che sono deceduti dopo la data di indizione delle elezioni, i curatori dei fallimenti dichiarati dopo tale data nonché i legali rappresentanti dei minorenni subentrati in tale carica dopo tale data saranno ammessi al voto a condizione che presentino al seggio i relativi titoli di legittimazione sopra indicati all'Art. 9.
- 2) In caso di malattia certificata, è altresì ammessa, a termini dell'art. 8, comma 11 dello Statuto, la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente. In tal caso, sono consegnate al momento



del voto direttamente al Presidente del seggio i seguenti documenti: (1) Certificato medico attestante la malattia dell'iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto; (2) delega a familiare convivente conferita con atto sottoscritto; (3) autocertificazione del delegante dello stato di familiare convivente del delegato; (4) copia fotostatica di un documento di identità del delegante.

- 3) Gli addetti ai seggi dovranno trattenere la documentazione consegnata a termini dei commi precedenti e conservarla agli atti ai sensi dell'Art. 19 ultimo comma dello Statuto.

## **PARTE QUARTA – OPERAZIONI AI SEGGI**

### **Art. 11 – Tipologie di Seggi**

Il Comitato Amministrativo, nell'esercizio dei propri poteri di costituzione dei seggi di cui all'Art. 14 dello Statuto, potrà prevedere la costituzione delle seguenti due tipologie di seggi:

- seggio fisso, che resterà aperto per una o più giornate presso la stessa sede;
- seggio itinerante, che invece potrà essere allestito in giornate diverse presso sedi diverse secondo un programma proposto dal Comitato Amministrativo e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 12 - Insediamento del seggio – Conteggio e vidimazione delle schede**

- 1) Il Presidente in sede di insediamento del seggio assegna agli scrutatori rispettivamente le funzioni di Segretario e di Vice Presidente facendone menzione nel verbale.
- 2) Le schede di votazione, debitamente timbrate dal Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni è tenuto a controllarne, insieme agli scrutatori, il numero complessivo relativamente a ciascuna sezione e a vidimarle mediante apposizione di una sigla da parte del Presidente del seggio o da parte di uno degli Scrutatori. Il numero di schede autenticate per ciascuna sezione elettorale deve essere annotato nelle operazioni del seggio.

### **Art. 13 – Operazioni di voto – Personale consortile**

- 1) Per facilitare l'attività dei componenti dei seggi in una sala, possibilmente antistante la sala delle votazioni, e comunque in posizione del tutto separata ed autonoma rispetto a quella dei componenti di seggio, verrà predisposta una postazione per un dipendente consortile, o un numero maggiore a seconda delle esigenze concrete, con le funzioni di collaborare con i componenti di seggio nella identificazione dei votanti, di verifica della loro iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, della relativa posizione nei moduli stralcio di cui all'Art. 18 comma 5 dello Statuto, della sezione elettorale in cui sono iscritti e del numero dei voti a cui hanno diritto. Inoltre gli addetti consortili eseguono una prima verifica dei titoli di legittimazione previsti dall'Art. 9 del presente Regolamento.

- 2) Pertanto i votanti devono preliminarmente rivolgersi al personale consortile che, effettuate tali verifiche, fornisce tutte le indicazioni conseguenti ai componenti di seggio per facilitare il regolare esercizio del voto nel minore tempo possibile.

#### Art. 14 - Identificazione dei votanti ed operazioni di voto

- 1) L'iscrizione nell'Elenco Definitivo degli aventi diritto al voto costituisce l'unico titolo per l'esercizio del diritto stesso. Gli elettori non sono dotati di certificato elettorale.
- 2) L'elettore che si presenta a votare deve innanzitutto essere identificato mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione in corso di validità, purché munito di fotografia.
- 3) I componenti del seggio, preso atto delle indicazioni fornite dal personale consortile, provvedono sotto la loro responsabilità: (1) al riconoscimento dei votanti; (2) a far loro apporre la firma, o le firme in caso di votanti aventi diritto a più voti, accanto al proprio nome riportato nel modulo stralcio dell'elenco degli aventi diritto al voto; (3) alla consegna della scheda o delle schede corrispondente alla sezione elettorale o alle sezioni elettorali di appartenenza.
- 4) I votanti, espresso il voto (o i voti), restituiscono la scheda (o le schede) chiusa/e al Presidente del Seggio, il quale la/le introduce immediatamente nell'apposita urna.
- 5) In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio, appositamente, delegato dal Presidente del Consorzio ai sensi dell'Art. 18 c. 4 dello Statuto consortile, è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni.
- 6) L'elettore esprime il proprio voto apponendo una "X" sulla casella vuota o su quella contenente il contrassegno di lista, stampata in testa alla lista di candidati prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l'indicazione di preferenze. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore
- 7) Per la validità delle attività del seggio devono sempre essere presenti almeno n. 2 componenti. E' comunque facoltà del Presidente di Seggio di sospendere per non più di 15 minuti le operazioni di voto in caso di temporanea impossibilità di n. 2 componenti del Seggio senza particolari formalità. In tal caso il Seggio dovrà comunque essere presidiato da almeno un componente.

#### Art. 15 – Chiusura giornaliera del seggio

- 1) Alla chiusura giornaliera del seggio dovrà essere indicato nel verbale delle attività del seggio il numero di coloro che, nella giornata, hanno esercitato il diritto di voto e dei voti complessivi espressi oltre alle annotazioni che i componenti di seggio ritengono opportuno inserire. Dovrà inoltre essere verbalizzato il riscontro giornaliero dei voti espressi con le rimanenti schede da utilizzare.

- 2) In caso di Seggio fisso, gli accessi alle sale delle votazioni verranno sigillati con l'apposizione di firme sui sigilli da parte dal Presidente del seggio e dai due Scrutatori per essere disigillati il giorno successivo e tutto il materiale verrà chiuso a chiave in un apposito armadio. Tali operazioni di sigillatura e di rottura dei sigilli verranno riportate sul verbale delle attività del seggio.
- 3) In caso di seggio itinerante, alla chiusura delle operazioni giornaliere le urne contenenti le schede ed il restante materiale indicato all'Art. 16, comma 5, del presente Regolamento appositamente sigillato e ogni altro materiale (materiale di cancelleria, ecc.) verranno racchiusi in un apposito scatolone sigillato con l'apposizione di firme sui sigilli da parte dal Presidente del Seggio e dai due Scrutatori che verrà consegnato all'addetto del Consorzio il quale provvederà al suo deposito presso la sede del Consorzio. Tali operazioni verranno verbalizzate.

### Art. 16 – Scrutinio – Verbalizzazione – Trasmissione del materiale

- 1) Concluse le votazioni, in caso di Seggio Fisso, il Presidente e gli scrutatori dopo avere effettuato il previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, procedono allo scrutinio a cui possono assistere anche gli eventuali rappresentanti di lista, con inizio possibilmente, ma non obbligatoriamente, dalle schede della 1° sezione/fascia, riportando a cura del Segretario sull'apposito verbale il numero di voti conseguiti da ogni lista.
- 2) In caso di Seggio Itinerante il Presidente e gli scrutatori procedono, presso la sede del Consorzio, allo scrutinio dei voti pervenuti nel Seggio durante tutti i giorni in cui si sono tenute le elezioni.
- 3) Il Presidente e gli scrutatori, pur nell'ottica di salvaguardare la volontà degli elettori, dovranno tenere conto che sono nulle:
  - le schede che contengono l'indicazione di preferenze
  - le schede che contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.
  - le schede nel caso in cui un votante, pur esprimendo correttamente il voto di lista, indica il nominativo di un candidato non compreso nelle liste dei candidati stampate sulla scheda di votazione o cancelli il nome di un candidato compreso nelle liste dei candidati stampate sulla scheda di votazione. (vale a dire modifica in + o in - l'elenco dei candidati della lista)
  - le schede nel caso in cui un votante voti in una sezione/fascia per entrambe le liste della sezione/fascia medesima
- 4) Concluso lo scrutinio, i componenti procedono a completare la stesura e alla sottoscrizione del verbale delle operazioni di voto (che deve riportare tutte le operazioni effettuate) in duplice originale, di cui uno destinato ad essere inserito nel plico che contiene il restante materiale delle operazioni elettorali, ai sensi dei successivi commi 5 e 6 del presente Regolamento, mentre l'altro

viene inserito in una separata busta chiusa e sigillata per essere trasmesso al Consorzio ai sensi e per gli effetti del successivo Art. 17, comma 1 del presente Regolamento.

- 5) Dopo di che i componenti di Seggio provvedono ad inserire in altrettante buste chiuse e sigillate:
  - Le schede utilizzate per i voti validi suddivise per sezione;
  - Le schede nulle e bianche;
  - Le schede non utilizzate;
  - I titoli di legittimazione di cui all'Art. 9 del presente Regolamento;
  - Il primo verbale delle operazioni elettorali;
  - il modulo stralcio dell'elenco degli aventi diritto al voto sui quali gli elettori hanno apposto la loro firma al momento del voto;
  - altra eventuale documentazione afferente le operazioni elettorali.
- 6) Detto materiale verrà inserito, unitamente al restante materiale di seggio (cancelleria, nastro adesivo, carta, ecc.), in un plico sigillato che verrà trasmesso immediatamente al Consorzio per il tramite dell'addetto consortile.

## **PARTE QUINTA – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

### Art. 17 – Risultato degli scrutini

- 1) Al termine delle operazioni sopra indicate all'Art- 16, il secondo verbale delle operazioni di voto di ogni seggio verrà immediatamente trasmesso al Consorzio per il tramite dell'addetto consortile per un primo, provvisorio, conteggio del risultato complessivo delle elezioni, determinato dalla somma dei voti espressi nei singoli Seggi, Sezione per Sezione.

### Art. 18 – Presa visione dei verbali e degli atti da parte del Comitato Amministrativo e Proclamazione degli eletti

- 1) Il Comitato Amministrativo provvede, previa riapertura dei plichi, a prendere visione dei verbali e degli atti ai sensi dell'Art. 21 comma 2 dello Statuto. Al termine di tali operazioni tutte le buste e i plichi verranno nuovamente sigillati per essere conservati ai sensi dell'Art. 21 comma 4 dello Statuto. Alle suddette operazioni, che verranno verbalizzate, potrà assistere un rappresentante per ogni lista.
- 2) In esito alle operazioni sopra indicate il Comitato Amministrativo delibera sugli eventuali reclami in materia elettorale, accerta i risultati delle elezioni e proclama i nominativi degli eletti ai sensi dell'Art. 28, comma 1 lettera c) dello Statuto consortile.

## **PARTE SESTA– VOTO IN FORMA TELEMATICA**

### **Art. 19 - Voto in forma telematica**

- 1) Il Voto in forma telematica potrà avvenire solamente con modalità presidiate, vale a dire mediante apposito dispositivo elettronico posizionato ai seggi elettorali, restando escluse le modalità da remoto o non presidiate che, allo stato, non garantiscono la provenienza del voto.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione dovrà disporre con apposita deliberazione se, e in quanti seggi, prevedere la modalità telematica per l'esercizio del voto, tenendo conto dei costi connessi a tale modalità, del numero dei votanti nelle precedenti elezioni consortili e delle problematiche eventualmente riscontrate.
- 3) In attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Amministrativo, nella deliberazione prevista dall'Art. 14 dello Statuto consortile con cui vengono determinati il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, stabilisce, in concreto, quali seggi dotare di apposito dispositivo per il voto in forma telematica.

### **Art. 20 – Modalità del voto in forma telematica**

- 1) Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti fasi:
  - a) Il Presidente di seggio, previo riconoscimento dell'avente diritto al voto, si collega ad un apposito indirizzo internet ad accesso riservato dal quale è possibile operare sul Registro degli aventi diritto al voto e seleziona il codice fiscale dell'elettore che desidera votare tramite il sistema di voto elettronico. Il sistema mostra al Presidente, nel proprio pannello amministratore, solamente la lista dei codici fiscali degli elettori che non hanno già espresso il loro voto. Alla selezione del codice fiscale il Presidente abilita la cabina elettorale destinata al voto elettronico.
  - b) Il votante, entrando in tale cabina, trova un Personal Computer (o equivalente dispositivo che consenta la navigazione web) che, si collega alla pagina internet contenente il Registro e abilitata dal Presidente. Il votante deve premere un opportuno bottone "INGRESSO IN CABINA" che serve per indicare al sistema che si è pronti per votare, in modo da ricevere dal Registro la scheda o le schede per votare e si attivino i meccanismi per cifrare il voto.

- c) Sullo schermo del dispositivo vengono mostrate la scheda o le schede per il voto. L'elettore procede alla votazione Il dispositivo trasmette il voto, opportunamente cifrato, all'urna elettronica
- d) Quando l'elettore ha terminato di votare deve premere un opportuno pulsante di "USCITA DALLA CABINA" che serve al sistema per capire che l'elettore identificato da quel particolare codice fiscale ha terminato di votare e fare in modo di non mostrare più alcun dato delle schede elettorali dedicate a quel codice fiscale sul dispositivo elettronico della cabina virtuale.
- e) Il Presidente di seggio procede a disabilitare la cabina elettorale virtuale per quel determinato codice fiscale, attraverso un opportuno pulsante presente nel proprio pannello amministratore.

#### **Art. 21 – Modalità dello spoglio dei voti espressi in forma telematica**

- 1) Al termine delle elezioni i componenti del seggio procederanno a decrittare i dati contenuti nell'urna elettronica effettuando così lo spoglio delle schede votate tramite browser web.
- 2) Tali operazioni dovranno essere verbalizzate.

#### **Art. 22 – Programma per la gestione del voto in forma telematica**

Il programma per la gestione del voto telematico dovrà essere fornito da apposita società specializzata che dovrà dotarsi di una procedura certificata in grado di garantire:

- il rispetto delle condizioni di Legge e di Statuto (unicità del voto, sicurezza della provenienza, segretezza e non modificabilità dello stesso);
- che il programma metta gli addetti al seggio in condizioni di eseguire lo spoglio in modo corretto e regolare;
- che le schede contenute nell'urna elettronica siano conservate in condizioni di sicurezza per il termine minimo di un anno previsto dall'Art. 21 comma 4 dello Statuto consortile, ovvero per un termine maggiore, fino ad un massimo di 20 anni, secondo quanto determinato dal Presidente.